PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4433 di Lunedì 25 marzo 2019

L'inquadramento contrattuale dell'RSPP

Una recente sentenza della Cassazione, nel valutare la qualifica dell'RSPP, si sofferma sulla natura della sua attività di "studio e ricerca" che concorre al perseguimento degli obiettivi aziendali e che richiede elevate competenze.

In una sentenza di questo mese **(Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172)** la Suprema Corte si è occupata del tema dell'inquadramento contrattuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ovviamente lo ha fatto con riferimento ad un **caso specifico:** caso al quale vanno rapportate le parole della Corte.

Ma, fatta questa avvertenza in ordine alla non generalizzazione della qualificazione specifica qui operata dalla Cassazione, si ritiene che sia di notevole interesse **la valutazione complessiva dell'attività svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** che la Corte offre alla nostra attenzione, vista in questo caso in relazione al profilo della qualifica professionale del medesimo soggetto.

La Cassazione esprime infatti diversi interessanti principi in questa sentenza sulla natura, la rilevanza e la finalità delle funzioni svolte dall'RSPP, tra cui quello - fondamentale e ancor più rilevante se si pensa che viene espresso nell'ambito di una valutazione sulla qualifica professionale dell'RSPP - secondo cui *"il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento [...] anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia,* ***concorre anch'esso al perseguimento degli "obiettivi aziendali", non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo,*** *atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell'imprenditore alla luce dell'art.41 Cost."*

Sul tema delle competenze, la Corte sottolinea poi che *"i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa* ***devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze*** *affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità."*

Principi fondamentali, questi su richiamati, sui quali si tornerà più avanti in dettaglio.

Ma vediamo anzitutto **il caso specifico** e, a seguire, i vari principi sanciti dalla Cassazione**.**

La Corte di appello, accogliendo parzialmente l'appello proposto da B.G. nei confronti di T. s.p.a., ha dichiarato il diritto dell'appellante alla qualifica di Professional livello B dal 1° ottobre 2008.

E' interessante notare, sin da subito, che la Corte d'Appello ha ritenuto infondata l'argomentazione sollevata da T. s.p.a. secondo la quale l'impugnazione di B.G. sarebbe stata incentrata su una violazione di ordine solo formale, ritenendo invece - la Corte - che *"la censura, prospettata come formalistica, costituiva piuttosto* ***la premessa di un'approfondita confutazione del merito."***

La sentenza precisa poi che *"T. s.p.a. non aveva mai contestato l'altissima professionalità dell'appellante, dotato di titoli ragguardevoli, attestati da ampia documentazione, incentrando piuttosto le censure sulla sussunzione delle mansioni svolte in concreto nella declaratoria contrattuale rivendicata."*

La rivendicazione contrattuale

Analisi della natura e della finalità dell'attività svolta dall'RSPP

Il livello di competenza che deve avere l'RSPP

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0589] ?#>

La rivendicazione contrattuale

Entrando nello specifico della rivendicazione contrattuale, la pronuncia chiarisce che *"dopo avere esaminato la declaratoria dell'ex ottava qualifica professionale (ora livello B), la declaratoria rivendicata dal ricorrente (livello A) e quella propria della categoria di inquadramento (livello D), e rilevato che la pretesa verteva sulla riconducibilità alla qualifica superiore delle funzioni di garanzia previste dalla legge 81 del 2008, avendo il ricorrente ricoperto la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'unità organizzativa IMC carrozze di Reggio Calabria a decorrere dal 1° luglio 2008 (funzione per la quale aveva rivendicato la promozione alla qualifica superiore ex art.2103 cod. civ.), la Corte di appello ha ritenuto la riconducibilità delle anzidette funzioni in quelle* ***classificate contrattualmente come attività di studio, progettazione, pianificazione e attuazione operativa finalizzate al conseguimento degli ''obiettivi aziendali''."***

Ciò sul presupposto che *"quest'ultima locuzione* ***non*** *può essere intesa in una prospettiva* ***strettamente economicistica, in quanto la sicurezza sul lavoro,*** *preordinata alla realizzazione di esigenze di rango costituzionale ineliminabili,* ***costituisce un obiettivo non meramente strumentale, ma essenziale per l'azienda."***

La Corte d'Appello ha poi rilevato *"che tale elemento della qualificazione accomuna la declaratoria del livello B e quella del livello A, differenziandosi quest'ultima per la professionalità di grado "altissimo" e per i contributi di "particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali"."*

A questo punto dunque, *"esclusa quindi la riconducibilità della posizione del RSPP nell'alveo della declaratoria del livello D, la Corte di appello ha ritenuto che la posizione ricoperta dal B.G. in concreto fosse deducibile nel livello B, rispetto al quale il livello A è connotato da una differenza sostanzialmente quantitativa, risiedente essenzialmente nel maggior grado di specializzazione richiesto e nella particolare rilevanza dei contributi per la realizzazione degli obiettivi aziendali, circostanza che non può che riverberarsi sulla complessità o meno della struttura sulla quale il RSPP esercita i propri compiti."*

Tale qualificazione - sottolinea la Corte - ha dunque trovato la sua ragion d'essere in un motivo di natura essenzialmente probatoria, dal momento che *"in tale contesto sarebbe stato onere del ricorrente provare che l'unità organizzativa IMC carrozze di Reggio Calabria, per quantità di personale, macchinari, attività svolte e quant'altro, costituisce un'articolazione di "particolare importanza", prova che non era stata offerta."*

Conclusivamente la Corte d'Appello, *"tenuto conto che il giudice ben può attribuire una qualifica intermedia tra quella posseduta e quella rivendicata, ove ne sussistano i presupposti, [...] ha riconosciuto il diritto del B.G. all'inquadramento nel livello B dal 1° ottobre 2008".*

Analisi della natura e della finalità dell'attività svolta dall'RSPP

Nell'ambito di tali valutazioni inerenti la qualifica professionale del B.G. e nel **rigettare il ricorso della società T.** avverso la decisione su richiamata della Corte d'Appello, la Cassazione - come già ricordato - ha espresso importanti principi in merito all'attività svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Anzitutto la Corte premette che *"il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) assume una responsabilità personale diretta anche di rango penale e, seppure svolga un ruolo non operativo ma di consulenza, a lui compete l'obbligo giuridico di collaborare con datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione di tali doveri di supporto informativo, valutativo e programmatico."*

Quanto alla finalizzazione dell'attività dell'RSPP in relazione alla valutazione dei rischi, la sentenza precisa che *"dal punto di vista contenutistico, inoltre, **il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce un esempio scolastico di "studio di ricerca, di progettazione e pianificazione", dovendo contenere tutte le indicazioni necessarie** all'adozione delle misure di sicurezza **in un ambito di prescrizioni di massima; l'esistenza di una fitta rete di normative, spesso di difficile comprensione,** comporta un'attività ampiamente discrezionale di studio e di **adattamento della previsione astratta alla realtà concreta** dell'unità operativa cui il RSPP è addetto."*

Dunque è chiaro alla Cassazione che "*il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro"* e che, nel caso di specie sottoposto all'attenzione della Corte, *"l'attività di consulenza non è contemplata nella declaratoria del livello D (tecnici specializzati), che riguarda i lavoratori che espletano, "con margini di autonomia discrezionalità nell'ambito di procedure ed istruzioni ricevute", attività richiedenti un "elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi...".*

Lo svolgimento di **attività di consulenza** è invece, con riferimento alla fattispecie concreta esaminata dalla Cassazione, *"agevolmente riconducibile nell'alveo della declaratoria livello B - Quadri, figura "professional", corrispondente al lavoratore che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei settori in cui si articola l'attività produttiva dell'azienda, realizza "studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovative..."."*

Quanto al motivo di ricorso sollevato dalla Società T. con riferimento al fatto che l'attività dell'RSPP non sarebbe stata finalizzata al conseguimento degli "obiettivi aziendali", è molto importante il passaggio della sentenza in cui la Suprema Corte, nel rigettare (anche) tale motivo di ricorso, precisa che trattasi invece di ***"adempimento coessenziale allo svolgimento di qualunque attività economica di impresa"***.

Citando le parole della sentenza di Cassazione sul caso Thyssenkrupp, la sentenza in commento ricorda che *"il ruolo svolto dal RSPP è stato chiarito dalle Sezioni Unite penali di questa Corte, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del D.Lgs. n.81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori."*

E pertanto *"il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,* ***pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare*** *con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Cass., Sezioni Unite penali, sent. n. 38343 del 2014)."*

Il livello di competenza che deve avere l'RSPP

In conclusione, secondo la Cassazione *"le competenze richieste al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) implicano lo studio dei rischi correlati a un determinato ambiente o a una determinata tipologia di lavoro e la ricerca volta alla indicazione delle soluzioni tecniche, realizzazione progetti e soluzioni per assicurare la sicurezza dei luoghi e delle prestazioni lavorative",* per cui *"i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa* ***devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze*** *affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità."*

Pertanto, *"il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento [...] anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia,* ***concorre anch'esso al perseguimento degli "obiettivi aziendali", non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell'imprenditore alla luce dell'art. 41 Cost."***

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. ? Sentenza n.7172 del 13 marzo 2019 - Ruolo di un RSPP. Qualifica professionale

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it